

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
AL SIG. PRESIDENTE DELLA I SEZIONE PENALE
AL SIG. PRESIDENTE DELLA II SEZIONE PENALE
AL DIRIGENTE LE CANCELLERIE f.f.

P.C.
AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO
AL SEGRETARIO GENERALE DELL'A.N.FU.GI STATALI
ROMA

Questa O.S. non può fare a meno di rappresentare il proprio disappunto per avere il presidente della I sezione penale invitato il cancelliere C2 *OMISSIS* funzionario responsabile dell'ufficio esecuzione penale, **a provvedere personalmente a dare assistenza al tribunale**, in relazione ai procedimenti di misure di prevenzione, quando sono assenti entrambi i cancellieri B3 *OMISSIS* e *OMISSIS* ("**a costo di curare personalmente tale assistenza, quando sono assenti entrambi i cancellieri B3 OMISSIS e OMISSIS**")

La scrivente O.S., già con nota del 07.06.2005 aveva avuto modo di far presente, anche al detto presidente, che la questione dell'assistenza all'udienza da parte dei cancellieri C2 (funzionari di cancelleria), era stata risolta già vari anni fa, ed era stato concordemente ritenuto che il ricorso al cancelliere C2 fosse possibile solo ed esclusivamente quando nell'intero ufficio giudiziario (tribunale, corte d'appello) non vi era altro personale che potesse assistere il magistrato in udienza.

E' evidente che qualsiasi ordine di servizio che non sia in linea con tale interpretazione sarà immediatamente impugnato.

Giova ricordare, ancora una volta, che l'attività di assistenza all'udienza *appartiene esclusivamente alla posizione economica B3; di conseguenza, anche, il cancelliere C1, quando presta assistenza al magistrato in udienza svolge le funzioni della posizione economica inferiore e, quindi, quelle funzioni che sono proprie del cancelliere B3. Il cancelliere C2, ove mai dovesse prestare assistenza all'udienza, svolgerebbe, addirittura, le funzioni dell'area inferiore.*

Appare evidente, come tutto ciò, sia un'anomalia che deve far riflettere, in quanto l'assegnazione di mansioni inferiori deve essere un fatto eccezionale, anche perché l'art. 52 del D.LGS. 145/2002 prevede che "*il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi*".

L'assistenza all'udienza non è certo una mansione equivalente!!!

Ciò che, invece, è anomalo è l'ordine di servizio, datato 19 luglio 2004, che prevede che "l'assistenza alle camere di consiglio delle misure prevenzione-sorveglianza speciale" sia di

esclusiva competenza dell'ufficio esecuzione penale, considerato, tra l'altro, che in tale ufficio non risultano assegnati cancellieri B3.

Tale ordine servizio, probabilmente l'unico nel territorio nazionale, impone "un balletto" tra il personale che deve provvedere all'assistenza all'udienza, come, peraltro, risulta evidente nella nota del presidente della I sezione penale, il quale ha delineato un sistema complesso, che si caratterizza per la mancanza di qualsivoglia organizzazione (*"è necessario che un cancelliere dell'ufficio esecuzionesi presenti all'inizio dell'udienza dibattimentale e si informi con il presidente circa il momento in cui dovrà assisterlo ...ovvero gli segnali che deve assistere anche l'altro presidente in modo che i due presidenti concordino l'organizzazione delle rispettive udienze"*), ma soprattutto non attento alle esigenze della cancelleria, i cui compiti non si esauriscono certo nell'assistenza all'udienza. La OMISSIS viene additata dal presidente della I sezione come l'unica responsabile delle disfunzioni, che, a suo dire, si sarebbero verificate.

Così non è !!!

Ma soprattutto, non si può fare a meno di sottolineare, che la reiterazione della richiesta, rivolta alla OMISSIS di provvedere direttamente alla assistenza all'udienza, nonostante le precisazioni di questa O.S., oltre che a rilevarsi come un ingiustificato attacco personale, deve essere considerata come un atteggiamento che mira a creare discredito all'intera categoria di personale appartenente alla posizione economica C2.

Alla luce di ciò, si chiede al Segretario Nazionale dell' "A.N.FU.GI. statali" di dichiarare lo stato di agitazione della categoria fino a quando non sarà definitivamente chiarita la situazione sopraindicata.

Appare necessario, per una corretta gestione delle risorse umane, una rimodulazione dell'ordine di servizio in questione.

Con ossequio.

Il componente della Segreteria Nazionale
(Pierluigi D'Antonio)